



Vincenzo Giangreco

DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

TAR TOSCANA, SEZ.I, 19 OTTOBRE 2022, N.1175



<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Publicato il 19/10/2022

N. 01175/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto da Cortina Resort S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Matteo Pollastrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Pardini in Firenze, via Panciaticchi n. 778;

contro

Comune di Bibbona, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

per l'annullamento:

della nota del Comune di Bibbona, a firma del Responsabile Area 3 / Presidente Commissione di Gara, recante l'esclusione della costituenda RTI Cortina Resort s.r.l. – Newco s.r.l.s. al procedimento per l'affidamento in concessione del complesso immobiliare denominato Parco “Il Gabbiano”, ubicato nella frazione di Marina di Bibbona, nonché dei verbali della

Commissione di Gara del 22 e del 30 marzo 2022, con riserva di successiva azione risarcitoria ex art. 30, comma 5 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bibbona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Bibbona per l'affidamento in concessione del complesso immobiliare di sua proprietà del comune denominato "Parco il Gabbiano", impugna la sua esclusione dalla stessa intervenuta sul presupposto che il cronoprogramma allegato alla documentazione amministrativa conteneva elementi tali da rivelare la proposta economica e, segnatamente, la durata della concessione.

Costitutosi in giudizio l'Ente ha eccepito la tardività del ricorso sul presupposto che, trattandosi nella sostanza non di concessione di beni ma di concessione di servizi, si applicherebbero i termini dimezzati previsti dal c.p.a. per gli appalti pubblici.

L'eccezione non è fondata.

Non è sufficiente che il contratto con cui la p.a. dispone l'affidamento di un bene a regime pubblicistico preveda la esecuzione di alcuni servizi da parte del concessionario per qualificare lo stesso come concessione di servizi. A tal fine occorre infatti che il negozio sia strutturato in modo tale da trasferire in capo al concessionario un rischio operativo derivante dalla gestione del servizio; il che accade allorchè gli obiettivi di fondo perseguiti dall'Amministrazione travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia (Consiglio di Stato, sez. V, 16.06.2022 n. 4949).

Non risulta che ciò sia accaduto nella specie in quanto gli obiettivi perseguiti dal comune rimangono in un'ottica di valorizzazione del bene (come precisato dal disciplinare di gara) e non travalicano quindi l'ambito della concessione della res in coerenza del resto con la qualificazione dell'atto operata dalla stessa amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato.

Anche a prescindere dalla considerazione secondo cui un conto sono gli anni di durata della concessione e altra è la durata dei lavori di valorizzazione indicata nel cronoprogramma, la giurisprudenza ha chiarito che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, attesa l'insussistenza di una norma di legge che vieti l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara; in particolare, possono essere inseriti nell'offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell'appalto (Consiglio di Stato sez. V, 02/08/2021 n.5645).

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

“Per approfondimenti”

<https://community.omniavis.it/>



Vincenzo Giangreco